

**SULLA COMPATIBILITÀ, COL DIRITTO EUROPEO, DI UNA CONDANNA GIUDIZIALE NAZIONALE
DELLO STATO
A UN FACERE CONFORME O MIGLIORATIVO DI UNA NORMATIVA EUROPEA
E SULL'ACCESSO DIRETTO AL GIUDICE IN TUTTI I SETTORI COPERTI DAL DIRITTO EUROPEO
(con conseguente illegittimità europea del difetto assoluto di giurisdizione, per violazione del principio
di effettività e violazione dell'art. 47 CDFUE)**

I

**L'accesso al giudice nazionale in settori europei è indipendente
dal tipo di contenuto della fonte europea**

C-237/07

(in materia di inquinamento ambientale)

**L'accesso al giudice nazionale è sempre ammesso
per il controllo dell'applicazione del diritto europeo**

39-41 Le persone fisiche o giuridiche direttamente interessate da un rischio di superamento di valori massimi o di soglie di allarme devono poter ottenere dalle autorità competenti, eventualmente adendo i giudici competenti, la predisposizione di un piano di azione una volta che esista un rischio del genere.

La circostanza che queste persone dispongano di altre procedure, in particolare del potere di pretendere dalle competenti autorità l'adozione di misure concrete per ridurre l'inquinamento, è irrilevante a tal riguardo, soprattutto allorquando la normativa europea non contenga alcuna riserva relativa a provvedimenti che possano essere adottati in forza di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale.

47 Quindi, gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire il controllo del giudice nazionale nell'adottare i piani previsti dalla normativa europea.

C-61/21

**L'accesso al giudice nazionale è indipendente dal contenuto della fonte europea,
se attributiva o meno di diritti ai singoli**

42-47 e 58-62 L'accesso al giudice nazionale è indipendente dalla circostanza che la fonte europea sia attributiva di diritti in capo ai singoli e li abiliti, di conseguenza, al risarcimento del danno alla salute a titolo di responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione.

II

L'accesso al giudice nei settori europei non può conoscere ostacoli di diritto e prassi interne

C-278/20

Viola il diritto dell'Unione – specificamente il principio di effettività della tutela – lo Stato membro che, per legislazione o prassi, subordini il risarcimento dei danni, in un settore coperto da diritto europeo, al previo esperimento di un ricorso davanti alla Corte di giustizia

31 Riguardo ai presupposti per il sorgere della responsabilità dello Stato per i danni causati ai soggetti dell'ordinamento da violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili, la Corte ha ripetutamente dichiarato che ai soggetti lesi è riconosciuto un diritto al risarcimento purché siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica dell'Unione violata sia preordinata a conferire loro diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito da tali soggetti (sentenze del 26 gennaio 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales, C-118/08, EU:C:2010:39, punto 30 e

giurisprudenza ivi citata, e del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C-261/20, EU:C:2022:33, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

33. Fatto salvo il diritto al risarcimento, che si fonda pertanto direttamente sul diritto dell'Unione qualora siano soddisfatte le tre condizioni ricordate al punto 31 della presente sentenza, è nell'ambito della normativa interna sulla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno arrecato, restando inteso che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghi reclami di natura interna (principio di equivalenza) e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento (principio di effettività) (sentenze del 26 gennaio 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales, C-118/08, EU:C:2010:39, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, e del 4 ottobre 2018, Kantarev, C-571/16, EU:C:2018:807, punto 123).

176 Conformemente a quanto già ricordato al punto 33 della presente sentenza, fatto salvo il diritto al risarcimento, che si fonda direttamente sul diritto dell'Unione qualora siano soddisfatte le tre condizioni ricordate al punto 31 della presente sentenza, è nell'ambito della normativa interna sulla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno che esso ha arrecato violando il diritto dell'Unione.

178 il principio di equivalenza mira quindi a delimitare l'autonomia procedurale di cui dispongono gli Stati membri quando attuano il diritto dell'Unione e quest'ultimo non prevede disposizioni in materia. Ne consegue che, in materia di responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione, tale principio è destinato a intervenire solo quando tale responsabilità è fatta valere sulla base del diritto dell'Unione e, pertanto, quando le relative condizioni, quali ricordate al punto 31 della presente sentenza, sono soddisfatte (v., per analogia, sentenza del 9 dicembre 2010, Combinatie Spijker Infrabouw-De JongeKonstruktie e al., C-568/08, EU:C:2010:751, punto 92).

186 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che **il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del principio di effettività avendo ... subordinano** il risarcimento dei danni causati ai singoli dal legislatore spagnolo per violazione del diritto dell'Unione:

- **alla condizione** che esista una sentenza della Corte che dichiari l'incompatibilità con il diritto dell'Unione della norma avente rango di legge applicata;
- ecc...

C-64/16, C-414/16, C-556/17, C-585/18, C-618/19, C-624/18 e C-625/18, C-924/19 PPU e C-925/19 PPU e Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali dei diritti fondamentali (2007/C 303/02), sub art. 47, ai sensi dell'art. 6 n. 1 (ultimo periodo)

L'art. 47 CDFUE garantisce di per sé l'accesso diretto al giudice nazionale, nei settori coperti dal diritto dell'Unione, in quanto previsione priva di rinvio a disposizioni o prassi interne allo Stato, al fine di poter essere applicata [a differenza di altre disposizioni della CDFUE, che quei rinvii invece contengono].